



*Ministero del Lavoro,  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Provinciale del Lavoro  
Via Pietro De Roberto, 34  
87100 - COSENZA  
Tel. 0984 - 652211 Fax 0984 - 412463  
E-Mail : [DPL-Cosenza@lavoro.gov.it](mailto:DPL-Cosenza@lavoro.gov.it)


**Dott. Giuseppe Cantisano  
Direttore DPL Cosenza**

**Convegno su " Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro -  
Competenze, organizzazione ed effettuazione dei controlli  
degli uffici periferici del Ministero del lavoro "**

**Parco industriale di Rende, 18 Novembre 2010**



# Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali



**DGAI** (Direzione Generale Attività Ispettiva)



**DRL** (Ufficio gestione risorse e Affari generali -  
Ufficio affari legali - Settore ispezione lavoro -  
Settore politiche del lavoro)




**DPL** (Ufficio gestione risorse e Affari generali -  
Ufficio affari legali Servizio ispezione lavoro -  
Servizio politiche del lavoro - Nucleo carabinieri  
lavoro)



# Il modello del coordinamento del D.Lgs. n. 124/2004



Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Direttive generali, indirizzi, obiettivi strategici, priorità d'intervento*



# "Nuovi obblighi e responsabilità della sicurezza sul lavoro nella sanità"

Testo Unico D.Lgs. 106/2009"



Il decreto legislativo 81/08 modificato dal decreto legislativo 106/09 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.



## **Decreto correttivo del 03 agosto 2009, n. 106 entrato in vigore il 20 agosto 2009**

La modifica del D.Lgs. 81/08 ha riguardato un riordino ad ampio raggio. Tra le novità spiccano:

- ❑ maggiori responsabilità per i datori di lavoro e i dirigenti nell'ambito della vigilanza sui soggetti impegnati nella prevenzione (preposti, lavoratori, fornitori, ecc.);
- ❑ sospensione dell'attività per gravi e reiterate violazioni e in caso di lavori irregolari per oltre il 20%;
- ❑ la proroga al 1° agosto 2010 dell'obbligo di valutazione dei rischi da stress di lavoro-correlato;
- ❑ sanzioni, in generale, più soft.



# Stress da lavoro correlato

- **Art. 28 decreto 81/2008:** lo stress lavoro correlato è un rischio peculiare e riguarda gruppi di lavoratori.
- Il legislatore italiano impone al datore di lavoro di tenere conto dello stress nel documento di valutazione dei rischi.
- **Art. 37 decreto 81/2008:** prevede la formazione dei dirigenti in materia di sicurezza
- **Decreto Correttivo n. 106/2009:** stabilisce che la valutazione del rischio da stress lavoro correlato deve essere fatta nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
- Anche in difetto di tali indicazioni, l'obbligo di valutazione decorre dal 1 agosto 2010



**1. AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

**2. NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE**

**INASPIMENTO DELLE SANZIONI (rese più soft dal decreto di modifica al T.U.)**

**COME CAMBIA LA SICUREZZA**

**3. ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEPUTATI A INDIRIZZARE LE POLITICHE ATTIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E A COORDINARE LE ATTIVITA' DI VIGILANZA**

**7. POTENZIAMENTO DELLA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

**4. NUOVI COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DELLE ALTRE FIGURE**

**LAVORATORI AUTONOMI OBBLIGATI ALL'USO IDONEE ATTREZZATURE LAVORO E DI IDONEI DPI**

**5. I TITOLI SPECIALI RIUNISCONO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DD. P.R. DEL ANNI 50' E QUELLI A PARTIRE DAL D. Lgs. 626/94**

**D. LGS. 81/2008**  
**N° 13 Titoli**  
**e relativi allegati**

**TITOLO I**  
Principi comuni -  
Suddiviso in  
n° 4 Capi

**TITOLO II**  
Luoghi di lavoro -  
Suddiviso in  
n° 2 Capi

**TITOLO III**  
Uso delle  
attrezzature  
di lavoro -  
Suddiviso in  
n° 3 Capi

**TITOLO V**  
Segnaletica  
di salute e  
sicurezza sul  
lavoro -  
Suddiviso in  
n° 2 Capi

**TITOLO IV**  
Cantieri  
temporanei  
o mobili -  
Suddiviso in  
n° 3 Capi

**TITOLO VI**  
Movimentazione  
manuale dei  
carichi -  
Suddiviso in  
n° 2 Capi

**TITOLO VII**  
Attrezzature  
munite di  
videoterminali -  
Suddiviso in  
n° 3 Capi

**D. lgs. 81/2008**  
**N° 13 Titoli**  
**e dei relativi allegati**

**TITOLO VIII**  
Agenti fisici  
– Suddiviso in  
n° 6 Capi

**TITOLO IX**  
Sostanze  
pericolose –  
Suddiviso in  
n° 4 Capi

**TITOLO X**  
Esposizione ad agenti  
biologici – Suddiviso in  
n° 4 Capi

**TITOLO XI**  
Protezione  
da atmosfere  
esplosive –  
Suddiviso in  
n° 2 Capi

**TITOLO XII**  
Disposizioni in  
materia penale  
e di procedura  
penale

**TITOLO XIII**  
Disposizioni finali

**ALLEGATI**



# VIGILANZA

## Art. 13

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m., dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano



# VIGILANZA

## Art. 13, c.2

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del MLPS, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 35, L. 191/74, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle lett. a), b) e c) (attività nel settore delle costruzioni o di genio civile, ecc.), nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7.

Rimane ferma in ambito ferroviario  
la vigilanza congiunta  
con le Ferrovie dello Stato



# Il sistema delle ispezioni dopo il D.Lgs. n. 124/2004


**INPS  
INAIL  
ENPALS  
ecc.**



*previdenza sociale,  
contributiva  
e assicurativa*

**Ministero del lavoro e delle  
Politiche Sociali**  
  
Direzione Gen. Attività  
Ispettiva  
  
DRL (Settore ispezione  
lavoro)  
  
DPL (Servizio ispezione  
lavoro - Nucleo carabinieri  
lavoro)

**Agenzia  
delle  
entrate**



**Lavoro sommerso**


**ASP  
SPISAL**



**Igiene e  
sicurezza  
sul lavoro**

**Carabinieri  
Polizia di Stato  
Guardia di  
Finanza**

*Lavoro, sicurezza  
sul lavoro (edilizia e  
materie "speciali") e  
previdenza sociale,  
contributiva e  
assicurativa*



## I principali fenomeni oggetto di ispezione

- **Lavoro sommerso**: s'intende il cd. "lavoro nero", quello che non risulta rilevabile in alcun modo dalle registrazioni obbligatorie;
- **Lavoro irregolare**: si tratta del lavoro cd. "grigio" o "in elusione", ad esempio collaborazioni a progetto/programma che nascondono dei veri rapporti di lavoro subordinato, ovvero anche le situazioni di rapporti lavorativi che vengono attuati senza il pieno rispetto delle norme di tutela;
- **Lavoro illegale**: si tratta delle ipotesi di lavoro "nero" o sommerso in cui si rilevano violazioni di carattere penale. Rientra nella "illegalità" anche il lavoro svolto da un'agenzia per il lavoro al di fuori degli schemi legali e comunque nel caso in cui siano espressamente violati alcuni divieti.



“Al fine di far cessare il pericolo per la tutela del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia...” della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



## Art. 14 - Provvedimento di sospensione (segue)

- Il provvedimento può essere deliberato dagli organi di vigilanza del MLPS (uffici pubblici incaricati in via diretta dell'attività ispettiva)
- Attuazione in via immediata senza la necessità di un provvedimento del direttore della DPL
- Non si fa ricorso alle normali forme di partecipazione e di instaurazione del contraddittorio proprie dell'ordinario procedimento (deroga L. 241/1990)
- **Sentenza Corte Costituzionale 310 del 5/11/2010** (illegittimità della norma nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 3, comma 1 della L. 241/1990). Ne discende l'obbligo di motivare i provvedimenti di sospensione e l'obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento)
- Il destinatario del provvedimento può verificare la correttezza, coerenza e logicità dello stesso



## Art. 14, co. 3- co. 4 – la revoca del provvedimento di sospensione

- Il **provvedimento di sospensione** può essere **revocato** da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato e quindi non dall'ispettore ma dal **direttore della DPL o dell'ASL**
- La revoca può essere adottata solo se sono rimosse le situazioni di illegittimità che avevano causato l'emanazione dell'atto.
- Ai sensi dell'art. 14 co. 4, si aggiunge l'ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quella di cui al co. 6 unica pari a Euro 1500 nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare ed a Euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.
- **Funzionalità** del pagamento della somma aggiuntiva ad ottenere la revoca (forma di dimostrazione della volontà collaborativa e dubbia natura sanzionatoria)
- **Obbligatorietà della revoca** quando sussistono i presupposti



## I nuovi “volti” volti del personale ispettivo

### Ispettore accertatore

(attività di vigilanza art. 7 D.Lgs. 124/04)

### Ispettore promotore

(attività di prevenzione e promozione art. 8, c. 1, D.Lgs. 124/04)

### Ispettore consulente

(attività di consulenza art. 8, c. 2, D.Lgs. 124/04)

### Ispettore formatore

(attività di informazione e aggiornamento art. 8, c. 3, D.Lgs. 124/04)

## Il datore di lavoro

ART. 2 -  
DEFINIZIONI

**E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...**

## Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



- Il lavoratore (segue)

**Al lavoratore così definito è equiparato:**

**il socio lavoratore di cooperativa o di società,  
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549  
e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario  
delle iniziative di tirocini formativi  
e di orientamento;**



- Il lavoratore (segue)

**l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; i lavoratori socialmente utili.**



## Art. 15 Principi generali di prevenzione

- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo
- Rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- Priorità misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- Controllo sanitario dei lavoratori
- Informazione e formazione per i lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Diffusione codice di condotta e buone prassi
- i lavAdozione misure d'emergenza
- Uso segnaletica di avvertimento e sicurezza
- Regolarità manutenzione
- Non onerosità per i lavoratori



# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il primo aspetto da considerare riguarda il principio in base al quale il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare le



# Delega delle funzioni da parte del datore di lavoro

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa ma con limiti e condizioni

## Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Valutazione dei  
Rischi  
(V.D.R.)



Nomina del  
Responsabile del  
servizio di prevenzione  
e protezione

Elaborazione del  
documento di  
Valutazione dei rischi

## Le novità sulla valutazione dei rischi: contenuto e documento.

- Criteri semplicità, brevità e comprensibilità
- Valutazione globale e documentata di tutti i rischi (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari). Rientrano:
- rischi collegati allo **stress lavorativo**, secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 2004, **i rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi**
- è stato inserito il riferimento ad alcune particolari categorie quali le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001
- Il D. Lgs. 106/2009 colmato la precedente lacuna e fa riferimento ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28 co. 1)



## STRESS DA LAVORO CORRELATO

- *Stress da lavoro correlato*: risultato di un percorso sociale volto a valorizzare sempre di più l'interazione tra le condizioni organizzative/ambientali e la personalità del lavoratore.
- Lo stress da lavoro correlato è un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal datore di lavoro o dai colleghi non sono commisurate alle capacità/risorse o esigenze del lavoratore
- analisi sui **rischi ambientali** (rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità)
- analisi **sull'organizzazione e sui processi di lavoro** (turni, disciplina dell'orario, grado di autonomia, carichi di lavoro)
- analisi sui **fattori soggettivi** legati al contesto di lavoro (ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, relazioni interpersonali)



# I luoghi di lavoro

ARTT. 62 e 63

## Requisiti di salute e di sicurezza




Il Titolo II non si applica:  
ai mezzi di trasporto; ai cantieri  
mobili o temporanei; alle industrie  
estrattive; ai pescherecci; ai campi, ai  
boschi e agli altri terreni facenti parte  
di una azienda agricola o forestale.

1. I luoghi di lavoro devono  
essere conformi ai requisiti  
indicati nell'allegato IV

2. Devono essere  
strutturati  
tenendo conto  
dei lavoratori  
disabili





**NOVITA'**  
**Collocazione delle  
sanzioni alla fine  
di ogni Titolo**



**Apparato Sanzionatorio in  
materia di sicurezza**

Il criterio di coordinamento tra le sanzioni previste dal titolo primo e le sanzioni speciali contenute nei titoli specifici è fornito dall'art.

298 che, in attuazione del principio di specialità afferma che: "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale."

# RESPONSABILITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

DATORE DI  
LAVORO

PREPOSTO

DIRIGENTE



COINVOLTI NEGLI ADEMPIMENTI DI TUTELA VI SONO TUTTI I COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATI AI LAVORATORI, QUALI I "DIRIGENTI" E I "PREPOSTI".



# Disposizioni penali: esempi

L' **INADEMPIENZA**  
agli obblighi di sicurezza  
da parte dei datori di lavoro  
per la mancata VdR  
E' PUNITA con

**L'IRROGAZIONE  
DELLA SANZIONE  
CONTRAVVENZIONALE**



**ARRESTO:**  
da 4 a 8 mesi  
(da tre a sei mesi)



**AMMENDA:**  
da 5.000 a 15.000 euro  
(da 2.500 a 6.400)

Gli obblighi e le relative sanzioni sulla mancata VdR e la mancata nomina del RSPP si riferiscono al solo datore di lavoro perché sono obblighi non delegabili.



# Disposizioni penali: esempi

## *Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori*



1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.

**(con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)**

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

**(con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro).**

ART. 57

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.00 a 45.000 euro.

**(con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro).**



# Disposizioni penali e amministrative: esempi

## *Sanzioni per il Medico Competente*



a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. d), e) ed f);  
**(con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione lett. d) ed e)**

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. l);  
**(con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per**

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1; **(da 1.000 a 4.000 euro)**

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. b), c) e g);  
**(con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione lett. b), c) e g)**

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m);  
**(con la sanzione amministrativa da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. h), e i);**



# Disposizioni penali e amministrative: esempi

## *Sanzioni per i lavoratori*



a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione

Per l'estinzione delle violazioni penali si applica la procedura del D.Lgs. 758/94



# Disposizioni penali e amministrative: esempi

**Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**



**a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);**

**b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere c);**

## RISULTATI DEL PIANO STRAORDINARIO DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA, ATTUATO DAL 28 APRILE 2010 AL 31.10.2010. DPL COSENZA

**Le aziende edili ispezionate: 431, il 77,48% è risultato irregolare.**

**Il numero totale dei lavoratori nazionali interessati al controllo è stato pari a n° 846 di questi il 20,22% è risultato **totalmente in "nero"**, mentre per n° 148 si è riscontrata la loro irregolarità per altre cause.**

**I lavoratori comunitari, oggetto di verifica, sono stati n° 62 di questi il 37,09% è **totalmente in "nero"** e n° 23 irregolari per altre cause, invece, i lavoratori extracomunitari sono stati n° 27 e di questi n° 13 in possesso di permesso di soggiorno ma in "nero" e n° 3 privi di permesso di soggiorno.**

**I fenomeni interpositori di somministrazione negli appalti/distacchi sono stati n° 11.**

**Le sospensioni dell'attività imprenditoriale, adottate per il lavoro "nero", sono state n° 37 di queste il 70,26% è stato revocato dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento delle somme aggiuntive.**

**Le contestazioni per la **violazione delle norme di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, con riferimento ai cantieri edili, sono state 60,32% del totale.**





FINE

